

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORO DI SCOZIA NO PROFIT"

Articolo 1

E' costituita in Como l'Associazione culturale "Oro di Scozia no profit".

L'Associazione ha sede a Como in via Zezio n. 32. Potranno essere costituite sedi secondarie in altre località. Atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni poste in essere o richieste, sono assolutamente esenti dall'imposta di bollo, come previsto dal Decreto Legislativo N°460 del 1997.

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è indeterminata.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dall'associazione culturale Oro di Scozia no profit sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci ed il loro diritto alle garanzie democratiche;
- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza nelle decisioni e la loro verificabilità.

Articolo 3

Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:

- lo sviluppo di attività di promozione culturale scozzese, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive indipendenti ed originali, promovendo luoghi e spazi per la creazione e fruizione culturale e ricreativa giovanile e adulta;
- la partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni artistiche, musicali e ludiche;
- in generale sono settori di intervento della Associazione tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali e ricreative;
- la collaborazione con altre associazioni non profit, culturali.

Articolo 4

L'Associazione è un organismo di promozione di cultura rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione, culturale.
- promuovere ed organizzare mostre, rassegne, seminari, convegni, cineforum rivolti ai Soci, Iscritti o Partecipanti;
- organizzare corsi, per i Soci, Iscritti o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni, vacanze per i Soci, Iscritti o Partecipanti;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la pubblicità, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali, feste fra i Soci, Iscritti o Partecipanti;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti o Partecipanti.

Articolo 5

Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:

- l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire la produzione e la fruizione di arte libera e originale e possano favorire possibilità di aggregazione giovanile;
- la promozione di servizi rivolti alla comunità, soprattutto giovanile e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di creatività artistica, ricreativa e sportiva.

Articolo 6

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che condividano gli scopi del presente statuto. I Soci possono frequentare l'Associazione e partecipare alle manifestazioni organizzate dalla stessa.

Articolo 7

I Soci si dividono in:

- fondatori
- ordinari
- onorari
- simpatizzanti

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato ai lavori dell'Associazione Culturale Oro di Scozia no profit nel suo anno di vita precostitutivo e che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

I Soci ordinari sono tutti coloro che aderiranno ai lavori dell'Associazione Culturale Oro di Scozia no profit nel periodo che seguirà la sottoscrizione del presente statuto.

I Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci ed hanno il dovere di collaborare ed attivarsi in prima persona per l'organizzazione e la riuscita delle attività dell'Associazione.

Possono inoltre ricoprire cariche sociali.

I Soci ordinari hanno gli stessi diritti ed obblighi dei Soci fondatori.

Si acquisisce la condizione di Socio ordinario per approvazione dell'Assemblea dei Soci previa domanda dell'interessato.

I Soci onorari vengono proclamati dall'Assemblea per motivi di prestigio o per l'aiuto che hanno dato ai lavori dell'Associazione.

Essi non fanno parte dell'Assemblea dei Soci, così come i soci simpatizzanti.

Articolo 8

La qualifica di Socio si perde per le seguenti cause:

- recesso volontario;
- indegnità deliberata dai tre quarti dell'Assemblea;
- mancata frequentazione dell'Assemblea dei Soci, di persona o per delega, per un periodo di tempo superiore a due anni.

Le quote dei soci sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della quota.

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Vicepresidente

- il Consiglio Direttivo
- il Tesoriere

Articolo 10

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le Assemblee dei Soci e i lavori della segreteria. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 11

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, il Vice presidente, un minimo di due Consiglieri e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di discutere, organizzare e porre in atto tutte le attività che ritenga idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione. Inoltre è compito del Consiglio di deliberare in merito all'ammissione di nuovi Soci. Le riunioni sono valide quando si misura la presenza di almeno due terzi dei soci e le delibere vengono approvate a maggioranza, delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti e a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.

La durata in vigore delle cariche è fissata ad anni cinque.

Articolo 13

L'assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea dei Soci ha funzione propositiva, è costituita dai Soci fondatori e da quelli ordinari.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo, con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del c.c., secondo comma.
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci nel caso ne venga rilevata la necessità, nel caso dell'esclusione è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei votanti;
- modificare lo statuto, in questo caso è richiesta una maggioranza dei tre quarti dei votanti;
- approvare eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

Articolo 14

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Associazione e sottoscrive le operazioni finanziarie deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Inoltre redige i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Può nominare un vice che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di assenza, impedimento o cessazione.

Articolo 15

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere obbligatoriamente presentato un rendiconto economico finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, con possibilità di motivata deroga. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- proventi derivati dall'organizzazione di eventi culturali;
- vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze ai sensi dell'articolo 4 e 5 del presente statuto;
- elargizioni o conferimenti provenienti da Soci o da Terzi;
- beni mobili o immobili che, a seguito di acquisti o donazioni, ovvero come frutti o rendite, vengano in proprietà dell'associazione;
- contributi pubblici e privati, richiesti dall'associazione per finanziare le proprie attività;
- proventi pubblicitari e di sponsor in linea con gli scopi dell'Associazione;
- qualunque altra risorsa economica venga a configurarsi, ferma restando l'assenza di scopo di lucro dell'Associazione.

Articolo 16

L'esercizio finanziario dell'Associazione è ad anno solare. Le rendite patrimoniali ed ogni altra disponibilità economica devono essere destinate esclusivamente alle finalità indicate negli articoli 3, 4 e 5 del presente statuto.

Articolo 17

L'Associazione può essere sciolta per le seguenti cause:

- delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri;
- quando il numero dei Soci divenga inferiore a tre.

Articolo 18

In caso di scioglimento per qualunque causa sarà obbligatorio devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Gli articoli 3,17,19 del presente statuto non possono essere oggetto di modifica.

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci potrà emanare eventuali regolamenti interni che integrino lo statuto dell'Associazione, a condizione di non contravvenire alle sue norme.

Articolo 21

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.